

impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16745 del 23/07/2014

Valutazione, positiva o negativa, sul carattere di indispensabilità - Obbligo di espressa motivazione - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16745 del 23/07/2014

In tema di giudizio di appello, l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16745 del 23/07/2014